



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea
in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 2/2019 a cura di Gianluca Grasso, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone,

Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2019

INDICE

(maggio-agosto 2019)

<i>In evidenza</i>	10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2019, C-518/18, <i>RD contro SC</i>	21
Parte I - <i>Decisioni</i>	16	Diritto d'autore	22
Area Civile	17	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019, C-469/17, <i>Funke Medien NRW GmbH contro Bundesrepublik Deutschland</i>	22
Accesso alla professione di avvocato .17		Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi	23
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 maggio 2019, C-431/17, <i>Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil contro Dikigorikos Syllogos Athinon</i>	17	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 8 maggio 2019, C-230/18, <i>PI contro Landespolizeidirektion Tirol</i>	23
Aiuti di Stato	17	Marchi	23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 15 maggio 2019, C-706/17, <i>AB Achema, AB Orlen Lietuva, AB Lifosa contro Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)</i>	17	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019, C-705/17, <i>Patent- och registreringsverket contro Mats Hansson</i>	23
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 maggio 2019, C-598/17, <i>A-Fonds contro Inspecteur van de Belastingdienst</i>	18	Protezione internazionale	24
Cooperazione giudiziaria in materia civile	19	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 23 maggio 2019, C-720/17, <i>Mohammed Bilali contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl</i>	24
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-25/18, <i>Brian Andrew Kerr contro Pavlo Postnov, Natalia Postnova</i>	19	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, <i>M contro Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17) contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides</i>	24
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 maggio 2019, C-694/17, <i>Pillar Securitisation Sàrl contro Hildur Arnadottir</i>	19	Reti e servizi di comunicazione elettronica	25
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 maggio 2019, C-658/17, <i>WB</i>	20	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2019, Causa C-142/18, <i>Stadt Wuppertal contro Maria Elisabeth Bauer (C-569/16) e Skype Communications Sàrl contro Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)</i>	25
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, C-361/18, <i>Ágnes Weil contro Géza Gulácsi</i>	21	Trasporti aerei	26

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019, C-163/18, <i>HQ e altri contro Aegean Airlines SA</i>	26	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-24/17, <i>Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contro Repubblica d'Austria</i>	33
Trattamento dei dati personali	26	Organizzazione dell'orario di lavoro .	35
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019, C-40/17, <i>Fashion ID GmbH & Co.KG contro Verbraucherzentrale NRW eV</i>	26	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, C-55/18, <i>Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Deutsche Bank SAE, con l'intervento di: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)</i>	35
Tutela dei consumatori	27	Parità di trattamento	35
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 maggio 2019, C-52/18, <i>Christian Füllä contro Toolport GmbH</i>	27	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 maggio 2019, C-161/18, <i>Violeta Villar Láiz contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)</i>	35
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2019, C-38/17, <i>GT contro HS</i> ...28		Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019, C-404/18, <i>Jamina Hakelbracht, Tine Vandebon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, contro WTG Retail BVBA</i>	36
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 giugno 2019, C-407/18, <i>Aleš Kubar, Jožef Kubar contro Addiko Bank d.d.</i>	29	Politica sociale	36
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019, C-628/17, <i>Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów contro Orange Polska S.A.</i>	29	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-486/18, <i>RE contro Praxair MRC SAS</i>	36
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019, C-649/17, <i>Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Amazon EU Sàrl</i>	30	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, C-33/18, <i>V contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Securex Integrity ASBL</i>	37
Area Lavoro	32	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 giugno 2019, C-664/17, <i>Ellinika Nafpigeia AE contro Panagiotis Anagnostopoulos e altri</i> 38	
Contratti di lavoro a tempo determinato	32	Previdenza sociale dei lavoratori migranti	38
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-494/17, <i>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR contro Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti</i>	32		
Divieto di discriminazione	32		
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-396/17, <i>Martin Leitner contro Landespolizeidirektion Tirol</i>	32		

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 maggio 2019, C-677/17, <i>M. Çoban contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen</i>	38	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-127/18, <i>A-PACK CZ s. r. o. contro Odvolací finanční ředitelství</i>	44
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 maggio 2019, C-631/17, <i>SF contro Inspecteur van de Belastingdienst</i>	39	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-712/17, <i>EN.SA. Srl contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso</i>	45
Trasferimento di imprese	40	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-568/17, <i>Staatssecretaris van Financiën contro L.W. Geelen</i>	45
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 8 maggio 2019, C-194/18, <i>Jadran Dodić contro Banka Koper, Alta Invest</i>	40	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 8 maggio 2019, C-566/17, <i>Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach contro Szef Krajowej Administracji Skarbowej</i>	46
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 maggio 2019, C-509/17, <i>Christa Plessers contro Prefaco NV, Belgische Staat</i>	40	Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019, C-273/18, <i>SLA Kuršu zeme contro Valsts ieņēmumu dienests</i>	47
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019, C-317/18, <i>Cátia Correia Moreira contro Município de Portimão</i>	41	Imposta sulle società	47
Area Tributaria	42	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2019, C-185/18, <i>Oro Efectivo SL contro Diputación Foral de Bizkaia</i>	47
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	42	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, C-608/17, <i>Skatteverket contro Holmen AB</i>	47
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 2 maggio 2019, C-265/18, <i>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro Akevilė Jarmuškiene</i>	42	Tariffa doganale comune	48
Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 15 maggio 2019, C-235/18, <i>Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie</i>	42	Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 15 maggio 2019, C-306/18, <i>KORADO a.s. Contro Generální ředitelství cel</i>	48
Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 2 maggio 2019, C-225/18, <i>Grupa Lotos S.A. Contro Minister Finansów</i>	43	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 16 maggio 2019, C-138/18, <i>Skatteministeriet contro Estron A/S</i>	49
Sentenza della Corte (Settima Sezione), 2 maggio 2019, C-224/18, <i>Budimex S.A. Contro Minister Finansów</i>	43	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 22 maggio 2019, C-226/18, <i>Krohn & Schröder GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen</i>	49
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 maggio 2019, C-133/18, <i>Sea Chefs Cruise Services GmbH contro Ministre de l'Action et des Comptes publics</i>	44	Area Penale	51
		Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	51

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 27 maggio 2019, C-509/18, <i>riguardante l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di PF</i>	51	2018 – TB / <i>Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal</i> (Causa C-519/18)	57
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2019, C-646/17, <i>Gianluca Moro</i>	51	Principio dell'indipendenza dei giudici	58
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019, C-537/17, <i>Daniel Adam Popławski</i>	52	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Sąd Okręgowy w Łodzi</i> (Polonia) il 3 settembre 2018 – <i>Miasto Łowicz / Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki</i> (Causa C-558/18).....	58
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2019, C-38/18, <i>Massimo Gambino e Shpetim Hyka contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e a.</i>	52	Proprietà intellettuale, industriale e commerciale	58
Mandato d'arresto europeo	53	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Cour de cassation</i> (Francia) il 4 ottobre 2018 – <i>AR / Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS</i> (Causa C-622/18) ...	58
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 27 maggio 2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, <i>procedimenti relativi all'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi nei confronti di OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU)</i>	53	Società	59
Parte II - <i>Questioni pendenti</i>	55	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia) il 14 giugno 2018 – <i>I.G.I. Srl / Maria Grazia Ciconia e a.</i> (Causa C-394/18)	59
Area Civile	56	Trasporto aereo	59
Cooperazione giudiziaria in materia civile	56	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberster Gerichtshof</i> (Austria) il 14 agosto 2018 – <i>GN, rappresentata dal padre HM / ZU, in qualità di curatore fallimentare della Niki Luftfahrt GmbH</i> (Causa C-532/18)	59
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Obersten Gerichtshof</i> (Austria) il 20 aprile 2018 – <i>Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuband- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG</i> (Causa C-272/18)	56	Tutela dei consumatori	60
Disegni e modelli	57	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado de Primera Instancia de Barcelona</i> (Spagna) il 16 febbraio 2018 – <i>Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia S.A.</i> (Causa C-125/18).....	60
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hoge Raad der Nederlanden</i> (Paesi Bassi) il 5 novembre 2018 – <i>Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden</i> (Causa C-678/18)	57	Area Lavoro	62
Politica di immigrazione	57	Lavoro a tempo determinato	62
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság</i> (Ungheria) il 7 agosto		Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid</i> (Spagna) il 13	

febbraio 2018 — <i>Domingo Sánchez Ruiz / Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)</i> (Causa C-103/18)	62
Area Tributaria	65
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	65
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság</i> (Ungheria) l'8 gennaio 2018 – <i>Sole-Mizo Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága</i> (Causa C-13/18)	65
Società	66
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 13 giugno 2018 – <i>Brussels Securities SA / Stato belga</i> (Causa C-389/18)	66
Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	67
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) il 3 agosto 2018 – <i>Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Palermo</i> (Causa C-513/18)	67
Area Penale	68
Traffico illecito di stupefacenti	68
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Sąd Rejonowy w Słupsku</i> (Polonia) l'11 ottobre 2018 - <i>Procedimento penale a carico di JI</i> (Causa C-634/18).....	68
Indice <i>cronologico</i> delle decisioni	70

In evidenza

I. - Tra le principali decisioni rese in ambito civile della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnalano:

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019, C-40/17, *Fashion ID GmbH & Co.KG* contro *Verbraucherzentrale NRW eV*

Secondo l'apprezzamento compiuto dalla Corte di giustizia, il gestore di un sito Internet corredato del pulsante «Mi piace» di *Facebook* può essere congiuntamente responsabile con *Facebook* della raccolta e della trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito. Per contro, in linea di principio, non è responsabile del trattamento successivo di tali dati effettuato esclusivamente da *Facebook*.

La *Fashion ID*, un'impresa tedesca di abbigliamento di moda online, ha inserito nel proprio sito Internet il pulsante «Mi piace». Tale inserimento sembra comportare che, quando un visitatore consulta il sito Internet della *Fashion ID*, taluni dati personali di tale visitatore sono trasmessi alla *Facebook Ireland*. Risulta che tale trasmissione avviene senza che il visitatore di cui trattasi ne sia consapevole e indipendentemente dal fatto che egli sia iscritto al social network Facebook o che abbia cliccato sul pulsante «Mi piace».

La *Verbraucherzentrale NRW*, associazione tedesca di pubblica utilità per la tutela degli interessi dei consumatori, contesta alla *Fashion ID* di aver trasmesso alla *Facebook Ireland* dati personali appartenenti ai visitatori del suo sito Internet, da un lato, senza il consenso di questi ultimi e, dall'altro, in violazione degli obblighi d'informazione previsti dalle disposizioni relative alla protezione dei dati personali.

Investito della controversia, l'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania) chiede alla Corte di giustizia d'interpretare varie disposizioni della

precedente direttiva del 1995 sulla protezione dei dati (che rimane applicabile alla causa in esame ma è stata sostituita dal regolamento generale del 2016 sulla protezione dei dati con effetto a decorrere dal 25 maggio 2018).

Nella sua sentenza, la Corte precisa, innanzitutto, che la precedente direttiva sulla protezione dei dati non osta a che alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori sia concesso il diritto di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali.

La Corte osserva che il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati prevede ora espressamente tale possibilità. La Corte constata poi che la *Fashion ID* sembra non poter essere considerata responsabile delle operazioni di trattamento di dati effettuate dalla *Facebook Ireland* dopo la loro trasmissione a quest'ultima. Infatti, risulta escluso, *prima facie*, che la *Fashion ID* determini le finalità e gli strumenti di tali operazioni. Per contro, la *Fashion ID* può essere considerata responsabile, congiuntamente con la *Facebook Ireland*, delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi, dal momento che si può concludere (fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf*) che la *Fashion ID* e la *Facebook Ireland* ne determinano, congiuntamente, i motivi e le finalità. Sembra in particolare che l'inserimento da parte della *Fashion ID* del pulsante «Mi piace» di *Facebook* nel suo sito Internet le consenta di ottimizzare la pubblicità per i suoi prodotti rendendoli più visibili sul social network Facebook quando un visitatore del suo sito Internet clicca su detto pulsante.

È al fine di poter beneficiare di tale vantaggio commerciale, inserendo un simile pulsante nel suo sito Internet, che la *Fashion ID* sembra aver espresso il consenso, quantomeno implicitamente, alla raccolta e alla comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito. Quindi, tali operazioni di trattamento risultano essere state effettuate nell'interesse economico tanto della *Fashion ID* quanto della *Facebook Ireland*, per la quale il fatto di poter disporre di tali dati ai propri fini commerciali costituisce la contropartita del vantaggio offerto alla *Fashion*

ID. La Corte sottolinea che il gestore di un sito Internet come la *Fashion ID*, quale (cor)responsabile di talune operazioni di trattamento di dati dei visitatori del suo sito, come la raccolta dei dati e la loro trasmissione alla *Facebook Ireland*, deve fornire, al momento della raccolta, talune informazioni a tali visitatori, come, ad esempio, la sua identità e le finalità del trattamento.

La Corte fornisce ancora delle precisazioni in merito a due dei sei casi di trattamento lecito di dati personali, previsti dalla direttiva. Pertanto, per quanto riguarda il caso in cui la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso, la Corte decide che il gestore di un sito Internet come la *Fashion ID* è tenuto a ottenere tale consenso preventivamente (soltanto) per le operazioni di cui è (cor)responsabile, vale a dire la raccolta e della trasmissione.

Per quanto riguarda i casi in cui il trattamento dei dati sia necessario alla realizzazione di un interesse legittimo, la Corte decide che ciascuno dei cor(responsabili) del trattamento, vale a dire il gestore del sito Internet e il fornitore del plug-in social, deve perseguire, con la raccolta e la trasmissione dei dati personali, un interesse legittimo affinché tali operazioni siano giustificate per quanto lo riguarda.

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, *M contro Ministerstvo vnitra* (C-391/16), *X* (C-77/17), *X* (C-78/17) *contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*

In Belgio e nella Repubblica ceca un cittadino ivoriano e un cittadino congolese nonché una persona di origini cecene, titolari o richiedenti dello status di rifugiato secondo i casi, si sono visti, rispettivamente, revocare detto status o negare il riconoscimento del medesimo sulla base delle disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono l'adozione di misure del genere nei confronti delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza o, essendo state condannate per un reato particolarmente grave, per la comunità dello

Stato membro ospitante. Gli interessati contestano la revoca o il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, rispettivamente, dinanzi al *Conseil du contentieux des étrangers* (Consiglio per il contenzioso sugli stranieri, Belgio) e al *Nejvyšší správní soud* (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca), che nutrono dubbi in merito alla conformità delle disposizioni in questione della direttiva con la Convenzione di Ginevra.

Questi giudici sottolineano che, benché la Convenzione di Ginevra consenta, per i suddetti motivi, l'espulsione e il respingimento di un cittadino straniero o di un apolide, essa tuttavia non prevede la perdita dello status di rifugiato. Essi chiedono, in tale contesto, se le disposizioni della direttiva, che consentono agli Stati membri di revocare o negare il riconoscimento dello status di rifugiato per i motivi di cui trattasi, non contengano un motivo di cessazione o esclusione che non compare nella Convenzione di Ginevra. Ciò posto, essi chiedono alla Corte di giustizia se le disposizioni in questione della direttiva siano valide alla luce delle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e del TFUE, ai sensi delle quali la politica di asilo dell'UE deve rispettare la Convenzione di Ginevra.

Con la sua sentenza la Corte anzitutto rileva che, benché la direttiva stabilisca un sistema di protezione dei rifugiati specifico dell'UE, essa è fondata nondimeno sulla Convenzione di Ginevra e mira a garantirne il pieno rispetto.

In tale contesto la Corte precisa che, fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona dev'essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto.

A questo proposito, la Corte constata che lo status di rifugiato è definito dalla direttiva come il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, dello status di rifugiato e che quest'atto di riconoscimento ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva di tale

qualità. Su questo punto la Corte nota che il riconoscimento formale dello status di rifugiato ha la conseguenza che il rifugiato interessato dispone del complesso dei diritti e dei benefici previsti dalla direttiva per questo tipo di protezione internazionale, di cui fanno parte, nel contempo, diritti equivalenti a quelli contenuti nella Convenzione di Ginevra e tutele giuridiche ancora maggiori, derivanti direttamente dalla direttiva, che non hanno equivalenti nella convenzione.

La Corte poi rileva che i motivi di revoca e di diniego previsti dalla direttiva corrispondono ai motivi che la Convenzione di Ginevra riconosce tali da giustificare il respingimento di un rifugiato. A tal riguardo, la Corte sottolinea che, laddove, nel caso in cui le condizioni che consentono di fare appello ai citati motivi siano soddisfatte, la Convenzione di Ginevra può privare il rifugiato del beneficio del principio del non respingimento verso un paese dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate, la direttiva dev'essere interpretata e applicata nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta, i quali escludono la possibilità di un respingimento verso un siffatto paese. Infatti, la Carta vieta, in termini categorici, la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell'interessato, e l'allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tal genere.

Ciò premesso, la Corte giudica che, nei limiti in cui la direttiva, al fine di assicurare la protezione della sicurezza e della comunità dello Stato membro ospitante, prevede per questo Stato la possibilità di revocare o negare il riconoscimento dello status di rifugiato, laddove la Convenzione di Ginevra, per gli stessi motivi, consente il respingimento di un rifugiato verso uno Stato dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate, il diritto dell'Unione riconosce ai rifugiati interessati una protezione internazionale più ampia di quella assicurata dalla citata convenzione. La Corte giudica parimenti che la revoca dello status di rifugiato o il diniego del riconoscimento non hanno l'effetto di far perdere lo status di rifugiato a

una persona che abbia un timore fondato di essere perseguitata nel suo paese d'origine.

Difatti, benché una persona siffatta non possa, o non possa più, godere del complesso dei diritti e dei benefici che la direttiva riserva ai titolari dello status di rifugiato, essa gode o continua a godere di un certo numero di diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

A tale riguardo la Corte precisa che una persona, avente lo status di rifugiato, deve assolutamente disporre dei diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra ai quali la direttiva fa espresso riferimento nel contesto della revoca e del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato per i suddetti motivi, nonché dei diritti previsti da tale convenzione il cui godimento esige non una residenza regolare, bensì la semplice presenza fisica del rifugiato nel territorio dello Stato ospitante.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, la Corte conclude che le disposizioni in questione della direttiva sono conformi alla Convenzione di Ginevra e alle norme della Carta e del TFUE che impongono il rispetto di tale convenzione. Da ciò consegue che queste disposizioni devono essere considerate valide.

II. - Nell'area lavoro si segnalano:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, C-55/18, *Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Deutsche Bank SAE, con l'intervento di: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)*

Il sindacato spagnolo Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) ha adito l'Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) chiedendo la pronuncia di una sentenza che dichiarasse l'obbligo a carico della Deutsche Bank SAE di istituire un sistema di registrazione dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai membri del suo personale.

Il sindacato ritiene che tale sistema permetterebbe di verificare il rispetto degli orari di lavoro stabiliti e dell'obbligo, previsto dalla normativa nazionale, di trasmettere ai rappresentanti sindacali le informazioni relative alle ore di lavoro straordinario effettuate mensilmente. Secondo la CCOO, l'obbligo di istituire un siffatto sistema di registrazione non solo risulta dalla normativa nazionale ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla direttiva sull'orario di lavoro.

La *Deutsche Bank* sostiene che dalla giurisprudenza del *Tribunal Supremo* (Corte Suprema, Spagna) si evince che il diritto spagnolo non prevede un siffatto obbligo di applicazione generale. Da tale giurisprudenza risulterebbe, infatti, che la normativa spagnola impone unicamente, salvo patto contrario, la tenuta di un registro delle ore di lavoro straordinario svolte dai lavoratori e la comunicazione, alla fine di ogni mese, ai lavoratori e ai loro rappresentanti del numero di ore di lavoro straordinario così effettuate.

L'*Audiencia Nacional* ha espresso dubbi sulla conformità al diritto dell'Unione dell'interpretazione fornita dal *Tribunal Supremo* della normativa spagnola e ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni in merito. Secondo le informazioni che essa ha fornito alla Corte, il 53,7% delle ore di lavoro straordinario effettuate in Spagna non sono registrate. Inoltre, il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale spagnolo ritiene sia necessario, al fine di accertare se sono state svolte ore di lavoro straordinario, conoscere con esattezza il numero di ore di lavoro normalmente svolte.

L'*Audiencia Nacional* rileva che l'interpretazione del diritto spagnolo fornita dal *Tribunal Supremo* priva, nella pratica, da un lato, i lavoratori di un mezzo di prova essenziale per dimostrare che il loro orario di lavoro ha superato i periodi massimi di lavoro e, dall'altro, i loro rappresentanti dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle norme applicabili in materia. Di conseguenza, il diritto spagnolo non sarebbe in grado di garantire il rispetto effettivo degli obblighi previsti dalla direttiva sull'orario di lavoro e dalla direttiva sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La Corte di giustizia ha dichiarato che tali direttive, interpretate alla luce della Carta, ostano ad una normativa che, secondo l'interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-494/17, *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR contro Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti*

Con riferimento ai contratti a tempo determinato conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, su questione pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Trento, la Corte ha stabilito che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

III. - Nell'area **tributaria**, si segnalano:

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 2 maggio 2019, C-224/18, *Budimex S.A. Contro Minister Finansów*

L'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata, qualora, come nel procedimento principale, lo Stato membro preveda che l'imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine che inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata, nel caso in cui, da un lato, la formalità della ricezione sia stata convenuta dalle parti nel contratto che le vincola ai termini di clausole contrattuali corrispondenti alla realtà economica e commerciale del settore in cui la prestazione è realizzata e, dall'altro, tale formalità corrisponda al completamento materiale della prestazione e fissi definitivamente l'importo del corrispettivo dovuto, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019, C-273/18, *SIA Kuršu zeme contro Valsts ieņēmumu dienests*

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per negare il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l'esistenza di

una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l'autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone.

IV. - Nell'area **penale**, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, si richiama la decisione originata dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari:

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2019, C-38/18, *Massimo Gambino e Shpetim Hyka contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e a.*

Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima.

In tema di mandato d'arresto europeo:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 27 maggio 2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, *procedimenti relativi all'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi nei confronti di OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU)*, a seguito delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte rispettivamente dalla *Supreme Court* (Corte Suprema, Irlanda) e dalla *High Court* (Alta Corte, Irlanda)

La nozione di autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo.

Parte I - *Decisioni*

Area Civile

Accesso alla professione di avvocato

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 maggio 2019, C-431/17, *Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil contro Dikigorikos Syllogos Athinon*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Symvoulío tis Epikrateias* (Consiglio di Stato, Grecia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato – Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante – Articolo 3, paragrafo 2 – Condizione per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante – Certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine – Diniego di iscrizione – Norme professionali e deontologiche – Incompatibilità dello status di monaco con l'esercizio della professione di avvocato

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità tra lo status di monaco e

l'esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213766&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1>

Aiuti di Stato

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 15 maggio 2019, C-706/17, *AB Achema, AB Orlen Lietuva, AB Lifosa contro Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Lietuvos vyriausybės administracinis teismas* (Corte amministrativa suprema di Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione di “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali” – Misure volte a compensare i prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica – Nozione di “aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri” e “falsano o minacciano di falsare la concorrenza” – Nozione di “vantaggio selettivo” – Servizio di interesse economico generale – Compensazione di costi inerenti all'adempimento di obblighi di servizio pubblico

1) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i fondi destinati a finanziare un regime di servizi di interesse pubblico, quali i servizi di interesse

pubblico nel settore dell'energia elettrica, costituiscono risorse statali, ai sensi della disposizione in parola.

2) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto beneficiano di fondi destinati a finanziare i servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica al fine di compensare le perdite subite a causa dell'obbligo di acquistare l'energia elettrica presso determinati produttori di energia elettrica a una tariffa fissa e di bilanciare la stessa, tale compensazione costituisce un vantaggio ai sensi della suddetta disposizione, concesso ai produttori di energia elettrica.

3) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, si deve ritenere che fondi, quali i fondi destinati a determinati prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica, conferiscano ai medesimi un vantaggio selettivo ai sensi della suddetta disposizione, e possano incidere sugli scambi tra Stati membri.

4) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica, non deve essere considerato una compensazione rappresentante la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415), a meno che il giudice del rinvio non accerti che l'uno o l'altro dei servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica soddisfi effettivamente le quattro condizioni enunciate ai punti da 88 a 93 di detta sentenza.

5) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica, falsi o possa falsare la concorrenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214111&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 17 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209934&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 maggio 2019, C-598/17, *A-Fonds contro Inspecteur van de Belastingdienst*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Gerechtsbof's Hertogenbosch* (Corte d'appello di 's Hertogenbosch, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Nozione di aiuto nuovo – Rimborso di un'imposta sui dividendi – Regime esteso alle società stabilite al di fuori del territorio dello Stato membro interessato – Libera circolazione dei capitali – Obblighi dei giudici nazionali

Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale non può valutare la conformità di un requisito di residenza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, all'articolo 56, paragrafo 1, CE, divenuto articolo 63, paragrafo 1, TFUE, qualora il regime di rimborso dell'imposta sui dividendi in questione sia costitutivo di un regime di aiuti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213584&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 19 dicembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

[%2522&docid=209359&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1](#)

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-25/18, *Brian Andrew Kerr contro Pavlo Postnov, Natalia Postnova*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Okrazhen sad – Blagoevgrad* (Tribunale regionale di Blagoevgrad, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile – Obbligo gravante sui condomini di versare al bilancio del condominio i contributi finanziari annuali stabiliti con tale decisione – Azione in giudizio volta ad ottenere l’esecuzione di tale obbligo – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) – Nozioni di “contratto di prestazione di servizi” e di “contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare” – Decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile relativa alle spese per la manutenzione delle sue parti comuni

1) L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia vertente su di

un’obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile costituito di appartamenti sprovvista della personalità giuridica e specialmente istituita ex lege per esercitare taluni diritti, adottata a maggioranza dei suoi membri, ma vincolante per tutti i suoi membri, deve considerarsi riconducibile alla nozione di materia contrattuale ai sensi di tale disposizione.

2) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, vertente su di un’obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile composto di appartamenti, relativa alle spese per la manutenzione delle parti comuni di tale immobile, deve essere considerata come riguardante un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213851&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 31 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210333&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 maggio 2019, C-694/17, *Pillar Securitisation Sàrl contro Hildur Arnadóttir*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Lussemburgo)

Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed

esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Articolo 15 – Contratto concluso da un consumatore – Nesso con la direttiva 2008/48/CE – Contratto di credito al consumo – Articoli 2 e 3 – Nozioni di “consumatore” e di “transazioni alle quali si applica la direttiva” – Importo massimo del credito – Irrilevanza ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II

L’articolo 15 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se un contratto di credito sia un contratto di credito concluso da un consumatore ai sensi del suddetto articolo 15, non si deve verificare se esso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, nel senso che l’importo totale del credito di cui trattasi non superi la soglia fissata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, e che non rileva, in proposito, che il diritto nazionale che ha recepito la direttiva in parola non preveda una soglia più elevata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213592&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 22 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210083&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 maggio 2019, C-658/17, *WB*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim* (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i) – Nozione di “decisione” in materia successoria – Nozione di “atto pubblico” in materia successoria – Qualificazione giuridica dell’atto nazionale di certificazione della successione – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di “organo giurisdizionale” – Mancata notifica alla Commissione europea, da parte dello Stato membro, dei notai in quanto autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali

1) L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all’esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista da tale disposizione, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come organo giurisdizionale di tali notai.

2) L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che un atto del genere non costituisce una decisione ai sensi di tale disposizione.

3) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che l'atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un atto pubblico ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondente a quello che figura nell'allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214397&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 28 febbraio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211192&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, C-361/18, *Ágnes Weil contro Géza Gulácsi*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Székszárdi Járásbíróság* (Tribunale distrettuale di Szekszárd, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 66 – Ambito di applicazione ratione temporis – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione ratione materiae – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Materie escluse – Regime patrimoniale fra coniugi – Articolo 54 – Domanda di rilascio

dell'attestato che certifica l'esecutività della decisione emessa dall'autorità giurisdizionale d'origine – Decisione giudiziaria relativa a un credito scaturente dallo scioglimento del regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto

1) L'articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l'esecutività di una decisione emessa dall'autorità giurisdizionale d'origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull'applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell'ambito di applicazione di detto regolamento.

2) L'articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che un'azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di materia civile e commerciale, ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214761&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1379802#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2019, C-518/18, *RD contro SC*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Okresní soud v Českých Budějovicích* (Tribunale circoscrizionale di České Budějovice, Repubblica ceca)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo – Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati – Convenuto, di cui non è conosciuto l'indirizzo, che non è comparso in udienza

Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l'indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito, pronunciata a seguito di un'udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1281851>

Diritto d'autore

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019, C-469/17, *Funko Medien NRW GmbH contro Bundesrepublik Deutschland*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Bundesgerichtshof* (Corte federale di Giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 2, lettera a) – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea

1) L'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, devono essere interpretati nel senso che essi costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.

2) La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell'autore, di cui rispettivamente all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

3) Il giudice nazionale, nell'ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell'autore di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall'altro, deve fondarsi su un'interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216545&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1467839>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 25 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207024&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1467839>

Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 8 maggio 2019, C-230/18, *PI contro Landespolizeidirektion Tirol*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landesverwaltungsgericht Tirol* (tribunale amministrativo regionale del Tirolo, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Restrizione – Decisione di chiusura immediata di un esercizio commerciale – Assenza di motivazione – Ragioni imperative di interesse generale – Prevenzione della commissione di reati nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità della restrizione alla libertà di stabilimento – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali – Effettività del controllo giurisdizionale – Diritti della difesa – Principio generale del diritto ad una buona amministrazione

L'articolo 49 TFUE, l'articolo 15, paragrafo 2, e gli articoli 16, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il principio generale del diritto a una buona amministrazione devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essi ostano ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per un'autorità amministrativa, di decidere di chiudere con effetto immediato un esercizio commerciale in quanto sospetti lo svolgimento,

al suo interno, di un'attività di prostituzione senza l'autorizzazione richiesta dalla normativa stessa, nei limiti in cui quest'ultima normativa, per un verso, non esige che una siffatta decisione sia motivata, in fatto e in diritto, per iscritto e sia comunicata al suo destinatario e, per altro verso, impone che un'istanza formulata dal citato destinatario per ottenere l'annullamento della decisione stessa sia, dal canto suo, motivata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213853&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

Marchi

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019, C-705/17, *Patent- och registreringsverket contro Mats Hansson*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen* (Corte d'appello di Stoccolma in qualità di corte d'appello della proprietà intellettuale e degli affari economici, Svezia)

Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Impressione complessiva – Marchio anteriore registrato con l'apposizione di una clausola di disclaimer – Effetti di una simile clausola di disclaimer sulla portata della tutela del marchio anteriore

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede una clausola di disclaimer che avrebbe l'effetto di escludere un elemento, oggetto di tale clausola,

di un marchio complesso dall'analisi globale dei fattori pertinenti per accertare l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi di tale disposizione o di attribuire a un tale elemento, subito e per sempre, un'importanza limitata nell'ambito di tale analisi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1383283#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 6 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=211366&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1383283#ctx1>

Protezione internazionale

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 23 maggio 2019, C-720/17, *Mohammed Bilali contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d'asilo – Protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 19 – Revoca dello status di protezione sussidiaria – Errore dell'amministrazione quanto alle circostanze di fatto

L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione

riconosciuta, in combinato disposto con l'articolo 16 della medesima, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare tale status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che fossero soddisfatte le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214394&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 24 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210195&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, *M contro Ministerstvo vnitra* (C-391/16), *X* (C-77/17), *X* (C-78/17) *contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte per la C-391/16, dal *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) e, per le cause C-77/17 e C-78/17, dal *Conseil du contentieux des étrangers* (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d'asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 – Rifiuto del riconoscimento o revoca dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante – Validità – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea – Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Articolo 6, paragrafo 3, TUE – Convenzione di Ginevra

Dall'esame dell'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, non risultano elementi tali da incidere sulla validità delle menzionate disposizioni alla luce dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214042&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 21 giugno 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203230&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1>

Reti e servizi di comunicazione elettronica

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2019, Causa C-142/18, *Stadt Wuppertal contro Maria Elisabeth Bauer (C-569/16) e Skype Communications Sàrl contro Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour d'appel de Bruxelles* (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio)

Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di comunicazione di telefonia su protocollo Internet (VoIP) verso numeri di telefono fissi o mobili – Servizio SkypeOut

L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la fornitura, da parte dell'editore di un software, di una funzionalità che offre un servizio Voice over Internet Protocol (VoIP) [telefonia vocale su IP (VoIP)], la quale consente all'utente di chiamare un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione tramite la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) di uno Stato membro a partire da un terminale, costituisce un servizio di comunicazione elettronica, ai sensi di tale disposizione, allorché la fornitura di detto servizio, da un lato, dà luogo a retribuzione dell'editore e, dall'altro, implica la conclusione da parte di quest'ultimo di accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare le chiamate verso la PSTN.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214741&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1375116#ctx1>

Trasporti aerei

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019, C-163/18, *HQ e altri contro Aegean Airlines SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Noord-Nederland* (Tribunale dei Paesi Bassi Settentrionali).

Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Cancellazione del volo – Assistenza – Diritto al rimborso del biglietto aereo da parte del vettore aereo – Articolo 8, paragrafo 2 – Viaggio “tutto compreso” – Direttiva 90/314/CEE – Fallimento dell’organizzatore di viaggi

L’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l’estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall’altro lato, sia dichiarata l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione del credito medesimo, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216038&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14867607>

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard presentate il 28 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212342&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14867607>

Trattamento dei dati personali

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019, C-40/17, *Fashion ID GmbH & Co.KG contro Verbraucherzentrale NRW eV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Gestore di un sito Internet che ha incorporato in quest’ultimo un plug-in social che consente la comunicazione dei dati personali del visitatore di tale sito al fornitore del suddetto plug-in – Articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento dei dati – Considerazione dell’interesse del gestore del sito Internet o di quello del fornitore del plug-in social – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Consenso della persona interessata – Articolo 10 – Informazione della persona interessata – Normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio

1) Gli articoli da 22 a 24 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali.

2) Il gestore di un sito Internet, come la *Fashion ID GmbH & Co. KG*, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del

medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattati.

3) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, è necessario che detto gestore e detto fornitore perseguano ciascuno, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni.

4) L'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, il consenso previsto in tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore unicamente per quanto riguarda l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui il gestore determina le finalità e gli strumenti. Inoltre, l'articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione del genere, l'obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l'informazione che quest'ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati

personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1465944>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 19 dicembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209357&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1465944>

Tutela dei consumatori

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 maggio 2019, C-52/18, *Christian Füllä contro Toolport GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Norderstedt* (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Difetto di conformità del bene consegnato – Articolo 3 – Diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti – Determinazione del luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità – Nozione di ripristino “senza spese” della conformità del bene – Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto

1) L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri restano competenti a determinare il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore

un bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità in applicazione di detta disposizione. Tale luogo deve essere idoneo a garantire un ripristino della conformità senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto. In proposito, il giudice nazionale è tenuto a operare un'interpretazione conforme alla direttiva 1999/44 ed eventualmente anche a modificare una giurisprudenza consolidata qualora essa si basi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di tale direttiva.

2) L'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore al ripristino senza spese della conformità di un bene acquistato a distanza non include l'obbligo del venditore di anticipare le spese di trasporto di detto bene verso la sede di attività del venditore, ai fini di tale ripristino della conformità, a meno che il fatto che il consumatore debba anticipare dette spese costituisca un onere tale da dissuaderlo dal far valere i propri diritti, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale.

3) Il combinato disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il consumatore che abbia informato il venditore in merito alla non conformità del bene acquistato a distanza, il cui trasporto verso la sede di attività del venditore rischierà di presentare per lui notevoli inconvenienti, e che abbia messo tale bene a disposizione del venditore presso il proprio domicilio ai fini del ripristino della sua conformità, ha diritto alla risoluzione del contratto in quanto non gli è stato proposto un rimedio entro un termine ragionevole, qualora il venditore non abbia adottato alcuna misura adeguata per ripristinare la conformità di detto bene, compresa quella consistente nell'informare il consumatore del luogo in cui il bene medesimo deve essere messo a sua disposizione affinché

ne sia ripristinata la conformità. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale, mediante un'interpretazione conforme alla direttiva 1999/44, garantire il diritto di tale consumatore alla risoluzione del contratto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214392&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 15 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209786&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2019, C-38/17, *GT contro HS*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Budai Központi Kerületi Bíróság* (Tribunale centrale del distretto di Buda, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 2 - Articolo 6, paragrafo 1 - Contratto di prestito espresso in valuta estera - Comunicazione al consumatore del tasso di cambio applicabile alla somma messa a disposizione in valuta nazionale dopo la conclusione del contratto

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma

espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l'importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, in un documento distinto

– qualora tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto il meccanismo di calcolo dell'importo totale prestato nonché il tasso di cambio applicabile sono esposti in modo trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo complessivo del suo prestito, o, se risulta che detta clausola non è redatta in modo chiaro e comprensibile

– qualora detta clausola non sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva o, se lo è, il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quest'ultima conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214742&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1375116#ctx1>

–
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 giugno 2019, C-407/18, *Aleš Kubar, Jožef Kubar contro Addiko Bank d.d.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Višje sodišče v Mariboru* (Corte d'appello di Maribor, Slovenia)

Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Procedimento di esecuzione forzata di un credito ipotecario

– Atto notarile direttamente esecutivo – Controllo giudiziario delle clausole abusive – Sospensione dell'esecuzione forzata – Incompetenza del giudice investito della domanda di esecuzione forzata – Tutela del consumatore – Principio di effettività – Interpretazione conforme

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata, alla luce del principio di effettività, nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione forzata di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo, non dispone della possibilità di verificare, su istanza del consumatore o d'ufficio, se le clausole contenute in un simile atto abbiano carattere abusivo ai sensi di tale direttiva e, su tale base, di sospendere l'esecuzione forzata richiesta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=215509&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1399831#ctx1>

–
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019, C-628/17, *Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów contro Orange Polska S.A.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Najwyższy* (Corte suprema, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Nozione di “pratica commerciale aggressiva” – Obbligo del consumatore di assumere una decisione definitiva di natura commerciale in presenza del corriere che gli ha consegnato le condizioni generali del contratto

professionista di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo e impone di comunicare tale numero o quello del fax o il suo indirizzo di posta elettronica soltanto nel caso in cui detto professionista già disponga di tali mezzi di comunicazione con i consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, sebbene tale disposizione imponga al professionista di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di comunicazione atto a soddisfare i criteri di una comunicazione diretta ed efficace, essa non osta a che detto professionista fornisca mezzi di comunicazione diversi da quelli elencati nella medesima disposizione al fine di soddisfare tali criteri.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216039&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1467193>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 28 febbraio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211189&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1467193>

Area Lavoro

Contratti di lavoro a tempo determinato

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-494/17, *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR contro Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Trento

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Limitazione dell'effetto retroattivo della trasformazione – Assenza di risarcimento pecuniario

La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura

proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213857&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2331182#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 6 dicembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208561&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2331182#ctx1>

Divieto di discriminazione

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-396/17, *Martin Leitner contro Landespolizeidirektion Tirol*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età – Direttiva 2000/78/CE – Esclusione dell'esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età – Nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera – Mantenimento della disparità di trattamento – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea – Giustificazioni

1) Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti in combinato disposto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, entrante in vigore in maniera retroattiva, la quale, al fine di porre termine ad una discriminazione fondata sull'età, preveda un trasferimento dei funzionari in servizio verso un nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera nell'ambito del quale il primo inquadramento di tali funzionari viene determinato in base all'ultima retribuzione da essi percepita a titolo del regime precedente.

2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 9 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, riduca la portata del controllo che i giudici nazionali sono in grado di esercitare, escludendo le questioni correlate al fondamento dell'importo di riferimento per il reinquadramento calcolato secondo le regole del vecchio regime retributivo e di avanzamento.

3) Nell'ipotesi in cui delle disposizioni nazionali non possano essere interpretate in una maniera conforme alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nel quadro delle sue competenze, la tutela giuridica scaturente per i singoli da tale direttiva e a garantire la piena efficacia di quest'ultima, disapplicando, ove occorra, qualsiasi contraria disposizione nazionale. Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stata constatata una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, e fintanto che non siano state adottate delle misure idonee a ristabilire la parità di trattamento, il ripristino di tale parità di trattamento, in un caso quale quello in discussione nel procedimento

principale, implica la concessione ai funzionari penalizzati dal vecchio regime retributivo e di avanzamento degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i funzionari favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, sia l'avanzamento nella scala delle retribuzioni, e comporta, di conseguenza, la concessione di una compensazione finanziaria ai funzionari discriminati in misura pari alla differenza tra l'importo della retribuzione che il funzionario interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in maniera discriminatoria e l'importo della retribuzione che egli ha effettivamente percepito.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213854&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 6 dicembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208557&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-24/17, *Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contro Repubblica d'Austria*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età – Direttiva 2000/78/CE – Esclusione dell'esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età – Nuovo regime di retribuzione e di avanzamento – Mantenimento della differenza di trattamento – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE –

Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un computo parziale dei progressi periodi di servizio

1) Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che entra in vigore retroattivamente, la quale, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, prevede un reinquadramento degli agenti a contratto in servizio in un nuovo regime di retribuzione e di avanzamento nell'ambito del quale il primo inquadramento di tali agenti a contratto è determinato in funzione dell'ultima retribuzione percepita a titolo del precedente regime.

2) Nell'ipotesi in cui disposizioni nazionali non possano essere interpretate conformemente alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che tale direttiva attribuisce ai soggetti dell'ordinamento garantendone la piena efficacia e disapplicando ove necessario ogni disposizione nazionale contraria. Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, quando è stata constatata una discriminazione contraria al diritto dell'Unione, e finché misure dirette a ripristinare la parità di trattamento non sono state adottate, il ripristino della parità di trattamento, in un caso come quello di cui si tratta nel procedimento principale, comporta la concessione, agli agenti a contratto sfavoriti dal precedente regime di retribuzione e di avanzamento, degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare gli agenti a contratto favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione dei periodi di servizio maturati prima del compimento del diciottesimo anno di età sia l'avanzamento nella scala retributiva e, di conseguenza, la concessione di un'indennità finanziaria agli agenti a contratto discriminati per un importo pari alla differenza tra l'importo della

retribuzione che l'agente a contratto interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in modo discriminatorio e l'importo della retribuzione effettivamente percepita.

3) L'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel determinare l'anzianità retributiva di un agente a contratto, sono presi integralmente in considerazione i progressi periodi di servizio compiuti nell'ambito di un rapporto di lavoro con un ente locale o un comune di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, della Repubblica di Turchia o della Confederazione svizzera, con un organismo dell'Unione europea o, inoltre, con un'organizzazione intergovernativa cui la Repubblica d'Austria appartiene o con altri organismi analoghi, mentre qualsiasi altro progresso periodo di servizio è preso in considerazione solo fino ad un massimo di dieci anni e nei limiti in cui sia pertinente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213867&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 6 dicembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208560&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2367913#ctx1>

Organizzazione dell'orario di lavoro

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, C-55/18, *Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Deutsche Bank SAE, con l'intervento di: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Audiencia Nacional* (Corte centrale, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e settimanale – Articolo 6 – Durata massima dell'orario settimanale di lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro – Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore

Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l'interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214043&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 31 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210334&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Parità di trattamento

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 maggio 2019, C-161/18, *Violeta Villar Láziz contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León* (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Discriminazione indiretta – Lavoro a tempo parziale – Calcolo della pensione di vecchiaia

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale l'importo della pensione di vecchiaia di tipo contributivo di un lavoratore a tempo parziale è calcolato moltiplicando un importo di base, stabilito a partire dalle retribuzioni effettivamente percepite e dai contributi effettivamente versati, per una

percentuale che dipende dalla durata del periodo contributivo, periodo che è a sua volta soggetto a un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l'orario di lavoro a tempo parziale effettivamente prestato e l'orario di lavoro prestato da un paragonabile lavoratore a tempo pieno e maggiorato mediante l'applicazione di un coefficiente pari a 1,5, nei limiti in cui detta normativa pone in una situazione di particolare svantaggio i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213852&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019, C-404/18, *Jamina Hakelbracht, Tine Vandebon, Instituut voor de Gelijkeheid van Vrouwen en Mannen, contro WTG Retail BVBA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Arbeidsrechtbank Antwerpen* (Tribunale del lavoro di Anversa, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Articolo 24 – Vittimizzazione – Rigetto della candidatura a un impiego a causa della gravidanza della candidata – Lavoratore intervenuto a favore di detta candidata – Licenziamento del lavoratore

L'articolo 24 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, in una situazione in cui una persona che si ritiene vittima di una discriminazione fondata sul sesso ha presentato un reclamo, un lavoratore che l'abbia sostenuta in tale contesto è tutelato contro le misure di ritorsione adottate dal datore di lavoro soltanto

se è intervenuto in qualità di testimone nell'ambito dell'istruttoria di tale reclamo e se la sua testimonianza risponde ai requisiti formali previsti da detta normativa.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=215248&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1392981#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 24 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=210194&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1392981#ctx1>

Politica sociale

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-486/18, *RE contro Praxair MRC SAS*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Clausola 2, punto 6 – Lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno in situazione di congedo parentale a tempo parziale – Licenziamento – Indennità di licenziamento e indennità per congedo di riqualificazione – Modalità di calcolo – Articolo 157 TFUE – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile – Congedo parentale a tempo parziale preso essenzialmente da lavoratrici di sesso femminile – Discriminazione indiretta – Fattori oggettivamente giustificati estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Insussistenza

1) La clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14

dicembre 1995, contenuto nell'allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, deve essere interpretata nel senso che osta a che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, l'indennità di licenziamento e l'indennità per congedo di riqualificazione da versare a detto lavoratore siano determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento.

2) L'articolo 157 TFUE va interpretato nel senso che osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale che prevede che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, detto lavoratore riceva una indennità di licenziamento e una indennità per congedo di riqualificazione determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento, nella situazione in cui un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini sceglie di beneficiare di un congedo parentale a tempo parziale e ove la differenza di trattamento che ne risulta non possa spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213859&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, C-33/18, *V contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Securex Integrity ASBL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour du travail de Liège* (Corte del lavoro di Liegi, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Disposizioni transitorie – Articolo 87, paragrafo 8 – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14 quater, lettera b) – Lavoratore che esercita un'attività subordinata e un'attività autonoma in diversi Stati membri – Deroche al principio di unicità della legislazione nazionale applicabile – Doppia affiliazione – Presentazione di una domanda ai fini dell'assoggettamento alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004

L'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una persona la quale, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, esercitasse un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro, essendo quindi simultaneamente assoggettata alle legislazioni applicabili in materia di sicurezza sociale di tali due Stati membri, non doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 988/2009, presentare una domanda espressa in tal senso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214764&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1379802#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 26 febbraio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=211052&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1379802#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 giugno 2019, C-664/17, *Ellinika Nafpigeia AE contro Panagiotis Anagnostopoulos e altri*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'*Areios Pagos* (Corte di cassazione, Grecia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Trasferimento di una parte di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Nozione di “trasferimento” – Nozione di “entità economica” – Cessione di una parte dell’attività economica di una società controllante a una controllata di nuova costituzione – Identità – Autonomia – Prosecuzione di un’attività economica – Criterio di stabilità della prosecuzione di un’attività economica – Ricorso a fattori di produzione di terzi – Intenzione di liquidare l’entità trasferita

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere interpretata nel senso che essa si applica al trasferimento di un’unità di produzione allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell’attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del cessionario medesimo, nell’ambito di una liquidazione, e, dall’altro, l’unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione

provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l’adempimento, da un lato, che sia rispettato il principio generale del diritto dell’Unione che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare fraudolentemente e abusivamente dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001/23 e, dall’altro, che l’unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest’ultimo unilateralmente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=210581&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1387765#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 7 febbraio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=210581&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1387765#ctx1>

Previdenza sociale dei lavoratori migranti

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 maggio 2019, C-677/17, *M. Çoban contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Centrale Raad van Beroep* (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE Turchia – Protocollo addizionale – Articolo 59 – Decisione n. 3/80 – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione di invalidità – Soppressione – Regolamento

(CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza – Direttiva 2003/109/CE – Status di soggiornante di lungo periodo

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l'articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sopprime l'erogazione di una prestazione integrativa nei confronti di un cittadino turco che rientri nel suo paese di origine e che sia titolare, alla data della sua partenza dallo Stato membro ospitante, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214115&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 28 febbraio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211200&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 maggio 2019, C-631/17, *SF contro Inspecteur van de Belastingdienst*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Cittadino di uno Stato membro assunto come lavoratore marittimo a bordo di nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro stabilito in un Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore – Determinazione della normativa applicabile

L'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev'essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui una persona, pur svolgendo attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che navighi al di fuori del territorio dell'Unione europea, abbia conservato la residenza nel proprio Stato membro d'origine, ricade nella sfera d'applicazione di tale disposizione, ragion per cui la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza della persona medesima.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213862&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 10 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TUE/jurisdoc/docid/209687/?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209687&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

Trasferimento di imprese

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 8 maggio 2019, C-194/18, *Jadran Dodič contro Banka Koper, Alta Invest*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vrhovno sodišče* (Corte suprema, Slovenia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Criteri di valutazione del trasferimento – Trasferimento di clientela – Trasferimento dell'insieme dei servizi finanziari da una banca a una società di borsa che esclude il trasferimento del personale

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che l'acquisizione, da parte di una seconda impresa, degli strumenti finanziari e delle altre attività patrimoniali dei clienti di una prima impresa, in seguito alla cessazione dell'attività da parte di quest'ultima, in forza di un contratto la cui conclusione è imposta dalla legislazione nazionale, può costituire un trasferimento di impresa o di parte di impresa, anche qualora i clienti della prima impresa restino liberi di non affidare la gestione dei loro titoli di borsa alla seconda impresa, ove si accerti l'esistenza di un trasferimento di clientela, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In tale contesto, il numero, anche molto elevato, di clienti effettivamente trasferiti non è, di per sé, determinante per quanto riguarda la qualificazione come trasferimento e la circostanza che la prima

impresa collabori, in qualità di società di intermediazione di borsa non indipendente, con la seconda impresa, non ha, in linea di principio, alcuna incidenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213868&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 maggio 2019, C-509/17, *Christa Plessers contro Prefaco NV, Belgische Staat*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Arbeidshof te Antwerpen, Afdeling Hasselt* (Corte del lavoro di Anversa, sezione di Hasselt, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Trasferimenti di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articoli da 3 a 5 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Eccezioni – Procedura di insolvenza – Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario – Salvaguardia totale o parziale dell'impresa – Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un'impresa intervenuto nell'ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214149&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2331182#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 23 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210179&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2331182#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019, C-317/18, *Cátia Correia Moreira contro Município de Portimão*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Judicial da Comarca de Faro* (Tribunale circondariale di Faro, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimenti d'impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Nozione di “lavoratore” – Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore

1) La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo articolo 2, paragrafo 1, lettera d), deve essere interpretata nel senso che una persona che ha stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, può essere considerata come lavoratore e quindi beneficiare della protezione che tale direttiva concede, a condizione, tuttavia, che essa sia tutelata in quanto lavoratore da detta normativa e che benefici di un contratto di lavoro alla data del trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) La direttiva 2001/23, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale preveda che,

in caso di trasferimento ai sensi di tale direttiva, e per il fatto che il cessionario è un comune, i lavoratori interessati debbano, da un lato, partecipare ad una procedura di concorso pubblico e, dall'altro, costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1387765#ctx1>

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 2 maggio 2019, C-265/18, *Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro Akvilė Jarmuškienė*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Lietuvos vyriausiosios administracinės teisės* (Corte amministrativa suprema di Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale delle piccole imprese – Articoli da 282 a 292 – Franchigia IVA a favore delle piccole imprese con volume d'affari annuo inferiore al tetto fissato – Cessione simultanea di due beni immobili mediante una sola operazione – Superamento del limite annuo del volume d'affari per effetto del prezzo di vendita di uno dei due beni – Obbligo di assolvimento dell'imposta sul valore complessivo dell'operazione

Gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d'affari di riferimento, ai fini dell'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l'imposta sulla base del valore dell'intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale de quo non risulterebbe superato

laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213582&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 15 maggio 2019, C-235/18, *Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Cessione di beni – Esenzioni a favore di altre attività – Concessione e negoziazione di crediti – Carte carburante

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della disposizione summenzionata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214112&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 2 maggio 2019, C-225/18, *Grupa Lotos S.A. Contro Minister Finansów*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafi 2 e 6 – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 176 – Esclusione del diritto a detrazione – Acquisto di servizi di alloggio e ristorazione – Clausola di standstill – Adesione all'Unione europea

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che:

– osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'estensione dell'ambito di un'esclusione del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), successivamente all'adesione all'Unione europea dello Stato membro considerato, e che comporta che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, sia privato, a partire dall'entrata in vigore di tale estensione, del diritto a detrarre l'IVA che ha gravato sull'acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto rifattura ad altri soggetti passivi nell'ambito della fornitura di servizi turistici e

– non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l'esclusione del diritto a detrazione dell'IVA versata per l'acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, introdotta prima dell'adesione all'Unione dello Stato

membro considerato e mantenuta in vigore dopo tale adesione, conformemente all'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, e che comporta che un soggetto passivo, che non fornisce servizi turistici, sia privato del diritto a detrarre l'IVA che ha gravato sull'acquisto dei suddetti servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto passivo rifattura ad altri soggetti passivi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213585&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 2 maggio 2019, C-224/18, *Budimex S.A. Contro Minister Finansów*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 66 – Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta – Momento in cui è effettuata la prestazione di servizi – Lavori edili e di montaggio – Presa in considerazione del momento della ricezione dei lavori prevista nel contratto di prestazione di servizi

L'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata, qualora, come nel procedimento principale, lo Stato membro preveda che l'imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine che inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata, nel caso in cui, da un lato, la formalità della ricezione sia stata

convenuta dalle parti nel contratto che le vincola ai termini di clausole contrattuali corrispondenti alla realtà economica e commerciale del settore in cui la prestazione è realizzata e, dall'altro, tale formalità corrisponda al completamento materiale della prestazione e fissi definitivamente l'importo del corrispettivo dovuto, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213591&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 maggio 2019, C-133/18, *Sea Chefs Cruise Services GmbH contro Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal administratif de Montreuil* (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell'IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 20 – Richiesta d'informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso – Informazioni da fornire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta da parte del destinatario – Natura giuridica di tale termine e conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto

L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, dev'essere interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto ai fini dell'inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dal medesimo richieste non costituisce un termine di decadenza che implichi, in caso di tardiva o di omessa risposta, il venire meno, per il soggetto passivo, della possibilità di

regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213586&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 17 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209936&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-127/18, *A-PACK CZ s. r. o. contro Odvolací finanční ředitelství*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 90 e 273 – Non pagamento totale o parziale, da parte del debitore, dell'importo dovuto al soggetto passivo a titolo di un'operazione soggetta a IVA – Base imponibile – Riduzione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità

L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un'operazione soggetta a tale imposta,

se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell'IVA.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213864&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-712/17, *EN.SA. Srl contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Commissione tributaria regionale di Lombardia* (Italia)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Operazioni fittizie – Impossibilità di detrarre l'imposta – Obbligo, per l'emittente di una fattura, di assolvere l'IVA in essa indicata – Sanzione di importo pari a quello dell'IVA indebitamente detratta – Compatibilità con i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità

1) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l'IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un'operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d'imposta risultante da tale obbligo qualora l'emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) I principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell'IVA è punita con una sanzione pari all'importo della detrazione effettuata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213856&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081077#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-568/17, *Staatssecretaris van Financiën contro L.W. Geelen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed e) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 52, lettera a) – Articolo 56, paragrafo 1, lettera k) – Prestazioni di servizi – Luogo delle operazioni imponibili – Riferimento fiscale – Sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse via Internet – Attività ricreativa – Nozione – Luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite

1) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, e l'articolo 52, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi complessa come quella di cui al procedimento principale, consistente nel

proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, costituisce un'attività ricreativa, a norma di tali disposizioni, da considerarsi materialmente eseguita, ai sensi delle medesime, nel luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede delle proprie attività economiche o una stabile organizzazione a partire dalla quale tale prestazione di servizi viene resa o, in mancanza, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

2) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2002/38, e l'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388, devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi come quella di cui al procedimento principale, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, non rientra nell'ambito di applicazione di tali disposizioni qualora la suddetta prestazione sia stata fornita a beneficiari che si trovano tutti nello Stato membro del prestatore di detti servizi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213850&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2231342#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 8 maggio 2019, C-566/17, *Związek Gmin Zagłębia Miedzionego w Polkowicach contro Szef Krajowej Administracji Skarbowej*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu* (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a) – Detrazione dell'imposta assolta

a monte – Principio di neutralità dell'IVA – Soggetto passivo che esercita sia attività economiche sia attività non economiche – Beni e servizi acquisiti per la realizzazione sia di operazioni soggette a IVA sia di operazioni non soggette a IVA – Assenza di criteri di ripartizione nella normativa nazionale – Principio di legalità dell'imposta.

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale che consente al soggetto passivo di detrarre la totalità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato a monte sull'acquisto di beni e di servizi da parte di quest'ultimo al fine di effettuare sia attività economiche, soggette all'IVA, sia attività non economiche, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA, in ragione dell'assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale IVA assolta a monte che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213863&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2231342#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 6 dicembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208559&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2231342#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019, C-273/18, *SLA Kuršu zeme contro Valsts ieņēmumu dienests*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augstākā tiesa* (Corte Suprema della Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte – Articolo 168 – Catena di cessioni di beni – Diniego del diritto alla detrazione a causa dell'esistenza di tale catena – Obbligo dell'autorità tributaria competente di dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva.

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per negare il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l'esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l'autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216043&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14867607>

Imposta sulle società

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2019, C-185/18, *Oro Efectivo SL contro Diputación Foral de Bizkaia*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Supremo* (Corte suprema, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Principio di neutralità fiscale – Acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi ai fini di una loro rivendita – Imposta sui trasferimenti patrimoniali

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta ad un'imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall'imposta sul valore aggiunto, l'acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all'attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214884&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1383283#cx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, C-608/17, *Skatteverket contro Holmen AB*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Högsta förvaltningsdomstolen* (Corte suprema amministrativa, Svezia)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sulle società – Gruppo di società – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Applicazione a una società controllata di secondo livello – Normativa dello Stato di residenza della società controllante che richiede che la società controllata sia detenuta direttamente – Normativa dello Stato di residenza della società controllata che limita l'imputazione delle perdite e la vieta nell'anno della liquidazione

1) La nozione di perdite definitive di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), non si applica a una società controllata di secondo livello, salvo che tutte le società intermedie tra la società controllante che richiede uno sgravio di gruppo e la società controllata di secondo livello che subisce perdite che possono essere considerate definitive siano residenti nel medesimo Stato membro.

2) Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), la circostanza che lo Stato membro da cui dipende la società controllata non consenta di trasferire perdite di una società a un altro soggetto passivo nell'anno di una liquidazione non è determinante, salvo che la società controllante dimostri che le è impossibile valorizzare tali perdite facendo in modo, in particolare mediante una cessione, che siano prese in considerazione da un terzo per esercizi futuri.

3) Nell'ipotesi in cui la circostanza menzionata al punto 2 del presente dispositivo diventi pertinente, è irrilevante la misura in cui la legislazione dello Stato della società controllata che subisce perdite che possono essere qualificate come definitive abbia avuto come conseguenza che una parte di queste ultime non abbia potuto essere imputata agli utili d'esercizio della società controllata deficitaria o a quelli di un altro soggetto del medesimo gruppo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=215215&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1392535#cx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 10 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=209683&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1392535#cx1>

Tariffa doganale comune

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 15 maggio 2019, C-306/18, *KORADO a.s. Contro Generální ředitelství cel*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci* (Corte regionale di Ostrava, Sezione di Olomouc, Repubblica ceca)

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Pezzi di acciaio saldati – Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico – Voci 7307 e 7322 – Nozioni di “parti” di radiatori e di “accessori per tubi” – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/23 – Validità

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che pezzi di acciaio saldati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati – fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone – nella voce 7307 della

nomenclatura combinata, quali accessori per tubi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214117&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 16 maggio 2019, C-138/18, *Skatteministeriet contro Estron A/S*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vestre Landsret* (Corte regionale dell'Ovest, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Connettori per apparecchi acustici – Parti e accessori – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8544 42 90, 9021 40 00 e 9021 90 10

1) La nota 2, lettera a), del capitolo 90 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, letta in combinato disposto con le regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dev'essere interpretata nel senso che l'espressione le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91, in essa contenuta, riguarda unicamente le posizioni a quattro cifre di tali capitoli.

2) Spetta al giudice del rinvio procedere alla classificazione doganale dei connettori per apparecchi acustici di cui al procedimento principale alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni che il giudice del rinvio le ha sottoposto.

3) La nota 1, lettera m), della sezione XVI della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento n. 1031/2008, dev'essere interpretata nel senso che, qualora una merce

rientri nel capitolo 90 della nomenclatura combinata, essa non può rientrare anche nei capitoli 84 e 85 di quest'ultima.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214147&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 22 maggio 2019, C-226/18, *Krohn & Schröder GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Hamburg* (Tribunale tributario di Amburgo, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 212 bis – Procedure di importazione – Obbligazione doganale – Esenzione – Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013 che istituiscono un dazio antidumping e un dazio compensativo – Esenzioni

1) L'articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi, rispettivamente previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n.

1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

2) L'articolo 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando si applica a un'obbligazione doganale sorta ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato, per superamento del termine fissato all'articolo 49, paragrafo 1, di tale regolamento, la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta quando la società collegata a quella indicata nell'elenco di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, la quale ha prodotto, spedito e fatturato le merci considerate, non ha operato quale importatore di tali merci né le ha immesse in libera pratica, sebbene avesse avuto intenzione di agire in tal senso e abbia effettivamente ottenuto la fornitura di dette merci.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214368&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

Area Penale

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 27 maggio 2019, C-509/18, *riguardante l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di PF*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Corte suprema, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d'arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza

La nozione di autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretata nel senso che essa ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l'azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell'ambito dell'emissione di un mandato d'arresto europeo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214465&pageIndex=0&doclan>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213507&pageIndex=0&doclan>

Conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona presentate il 30 aprile 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=213507&pageIndex=0&doclan>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2019, C-646/17, *Gianluca Moro*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Articolo 6, paragrafo 4 – Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico – Informazione su ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento – Modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione – Impossibilità per l'imputato di domandare, nel corso del dibattimento, l'applicazione di una pena su richiesta prevista dal diritto nazionale – Differenza in caso di modifica dei fatti su cui si basa l'imputazione

L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l'imputato può

domandare, nel corso del dibattimento, l'applicazione di una pena su richiesta nel caso di una modifica dei fatti su cui si basa l'imputazione, e non nel caso di una modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=214946&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1387765#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 5 febbraio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=210441&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1387765#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019, C-537/17, *Daniel Adam Popławski*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisioni quadro – Assenza di effetto diretto – Primato del diritto dell'Unione – Conseguenze – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4, punto 6 – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 28, paragrafo 2 – Dichiarazione di uno Stato membro che gli consente di continuare ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011 – Dichiarazione tardiva – Conseguenze

1) L'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea,

dev'essere interpretato nel senso che non può produrre effetti giuridici una dichiarazione resa, ai sensi di tale disposizione, da uno Stato membro successivamente alla data di adozione di detta decisione quadro.

2) Il principio del primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro, come le decisioni quadro di cui al procedimento principale, i cui effetti giuridici sono mantenuti conformemente all'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, non avendo tali disposizioni effetto diretto. Le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tuttavia tenute a procedere, quanto più possibile, a un'interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro di cui trattasi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=215342&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1398950#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 27 novembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=208105&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1398950#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2019, C-38/18, *Massimo Gambino e Shpetim Hyka contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime

di reato – Articoli 16 e 18 (Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento entro un ragionevole lasso di tempo – Misure di protezione durante l'audizione) – Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado – Mutamento nella composizione del collegio giudicante – Rinnovazione dell'audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 47 e 48 – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera d) – Diritto a un processo equo e diritti della difesa – Principi di oralità e di immutabilità del giudice – Principio di immediatezza – Portata – Diritto della vittima alla protezione nel corso del procedimento penale.

Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216548&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14867607>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 14 marzo 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211714&pageIndex=0>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211714&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14867607>

Mandato d'arresto europeo

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 27 maggio 2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, *procedimenti relativi all'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi nei confronti di OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU)*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte rispettivamente dalla *Supreme Court* (Corte Suprema, Irlanda) e dalla *High Court* (Alta Corte, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni individuali – Insussistenza della garanzia di indipendenza

La nozione di autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=214466&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1055309#ctx1>

Parte II - *Questioni pendenti*

Area Civile

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Obersten Gerichtshof* (Austria) il 20 aprile 2018 – *Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG* (Causa C-272/18)

Questioni pregiudiziali:

Se l'esclusione dall'ambito di applicazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: la «Convenzione») e dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I») 1 riguardi anche gli accordi tra un fiduciante e un fiduciario, il quale detenga una partecipazione in una società in accomandita per conto del fiduciante, in particolare nel caso in cui sussista una connessione tra l'atto costitutivo della società e il contratto fiduciario.

Nel caso in cui la risposta alla prima questione fosse negativa:

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva clausole») 2 debba essere interpretato nel senso che sia abusiva una clausola contenuta in un contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore concernente la gestione di una partecipazione in una società in accomandita, che non è stata oggetto di negoziato individuale e stabilisce l'applicabilità della legge dello Stato in cui ha sede la società in

accomandita, allorché l'unico scopo del contratto fiduciario è costituito dalla gestione della partecipazione nella società e al fiduciante spettano i diritti e gli obblighi di un azionista diretto.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

Se la risposta sia diversa nel caso in cui il professionista non debba recarsi nel paese del consumatore ai fini della prestazione dei servizi dovuti, ma sia tenuto a distribuire gli utili e altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla partecipazione, nonché a fornire al consumatore informazioni inerenti all'andamento della partecipazione. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se tale risposta non muti nel caso in cui, segnatamente, la domanda di sottoscrizione del consumatore sia stata firmata nel suo paese di residenza, il professionista metta a disposizione informazioni sulla partecipazione anche su internet e sia stato istituito nel paese del consumatore un organismo di pagamento, cui il consumatore deve versare l'importo della partecipazione, sebbene il professionista non sia autorizzato a disporre del relativo conto bancario. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 5 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217495&pageIndex=0&doclan>

[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1](http://eur-lex.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217871&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1)

Disegni e modelli

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Paesi Bassi) il 5 novembre 2018 – *Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden* (Causa C-678/18)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sui modelli comunitari (1) debba essere interpretato nel senso che esso prevede un'attribuzione vincolante, a tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in esso menzionati, della competenza a ordinare misure provvisorie e cautelari, oppure se esso lasci liberi gli Stati membri – del tutto o in parte – di affidare detta competenza di ordinare siffatte misure in via esclusiva agli organi giurisdizionali designati come tribunali dei modelli comunitari (di primo e di secondo grado), ai sensi dell'articolo 80 del regolamento sui modelli comunitari.

Conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 settembre 2019 (1)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217871&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

(1) Regolamento n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pagg. da 1 a 24).

Politica di immigrazione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Fővárosi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Ungheria) il 7 agosto 2018 – *TB / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal* (Causa C-519/18)

Questioni pregiudiziali:

Se si debba interpretare l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE (1) del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi ai sensi di tale articolo l'ingresso di un familiare non incluso tra coloro che figurano all'articolo 4, potrà applicare a tale familiare esclusivamente il presupposto previsto all'articolo 10, paragrafo 2 (che sia «a carico del rifugiato»).

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se implichi la qualità di persona «a carico» («dependency»), disciplinata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, una situazione di fatto in cui debbano concorrere, cumulativamente, i vari aspetti della dipendenza, o se sia sufficiente, affinché possa configurarsi detta qualità, che si configuri uno qualsiasi di tali aspetti, a seconda delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie. In tale contesto, se si sia conforme al presupposto previsto all'articolo 10, paragrafo 2 (che sia «a carico del rifugiato»), una norma nazionale che, escludendo una valutazione individuale, considera esclusivamente un unico elemento fattuale (un aspetto indicativo della dipendenza: «non essere oggettivamente in grado di provvedere alle proprie necessità a causa del proprio stato di salute») quale condizione che consente che sia soddisfatto detto presupposto.

In caso di risposta negativa alla prima questione e, quindi, qualora lo Stato membro possa applicare altri presupposti oltre a quello figurante all'articolo 10, paragrafo 2 (che sia «a carico del rifugiato»), se questo significhi che lo Stato membro è legittimato a stabilire, ove lo consideri opportuno, qualsiasi presupposto, inclusi quelli sanciti con riferimento ad altri familiari all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, o se possa applicare esclusivamente il presupposto che rientra all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. In tale ipotesi, quale situazione di fatto implichi

il presupposto «objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health» [qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute] previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. Se debba essere interpretato nel senso che il familiare «non è in grado» di prendersi cura di «se stesso» o non può provvedere «alle proprie necessità», o se si debba interpretare, eventualmente, in modo diverso.

(1) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 5 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217496&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

Principio dell'indipendenza dei giudici

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Łodzi* (Polonia) il 3 settembre 2018 – *Miasto Łowicz / Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki* (Causa C-558/18)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, terzo periodo, e con l'articolo 2 TUE nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, obbligo derivante dalla disposizione succitata, osta a disposizioni idonee a incrementare considerevolmente il rischio che sia violata la garanzia di un

procedimento disciplinare indipendente nei confronti dei giudici in Polonia a causa:

1) dell'influenza politica esercitata sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari,

2) dell'insorgenza del rischio che il regime disciplinare sia utilizzato ai fini del controllo politico sul contenuto delle decisioni giudiziarie e

3) della possibilità di impiegare elementi di prova ottenuti illecitamente nell'ambito dei procedimenti disciplinari contro i giudici.

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 24 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218141&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Francia) il 4 ottobre 2018 – *AR / Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS* (Causa C-622/18)

Questione pregiudiziale:

Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10 e 12 della direttiva n. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa 1, debbano essere interpretati nel senso che il titolare, che non abbia mai sfruttato il suo marchio e sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti su quest'ultimo alla scadenza del periodo di cinque anni successivo alla pubblicazione della sua registrazione, possa ottenere il risarcimento di un danno per contraffazione facendo valere un pregiudizio arrecato alla funzione essenziale del suo marchio, a seguito dell'uso, da parte di un terzo, anteriormente alla data di decorrenza della decadenza, di un segno simile al detto marchio

per designare prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato.

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 18 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217873&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

Società

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia) il 14 giugno 2018 – *I.G.I. Srl / Maria Grazia Civenia e a.* (Causa C-394/18)

Questioni pregiudiziali:

Se i creditori della società scissa, le cui ragioni di credito siano anteriori alla scissione, che non si siano avvalsi del rimedio dell'opposizione ex art. 2503 c.c. (e dunque dello strumento di tutela introdotto in attuazione dell'art. 12 della Direttiva [82/891/CEE] (1), possano avvalersi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dopo che la scissione sia stata attuata, allo scopo di farne dichiarare l'inefficacia nei loro confronti e, quindi, di essere preferiti in sede esecutiva ai creditori della o delle società beneficiarie nonché di essere anteposti agli stessi soci di quest'ultime;

se la nozione di nullità, contemplata dall'art. 19 della Direttiva, si riferisce alle sole azioni incidenti sulla validità dell'atto di scissione ovvero anche a quelle che, pur non incidendo sulla sua validità, ne determinano l'inefficacia relativa o inopponibilità.

(1) Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378, pag. 47).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 26 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218303&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

Trasporto aereo

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Austria) il 14 agosto 2018 – *GN, rappresentata dal padre HM / ZU, in qualità di curatore fallimentare della Niki Luftfahrt GmbH* (Causa C-532/18)

Questione pregiudiziale:

Se costituisca un «incidente» implicante la responsabilità del vettore ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE 1 del Consiglio, del 5 aprile 2001 (Convenzione di Montreal), lo scivolamento e il rovesciamento, per motivi non precisati, di una tazza di caffè caldo appoggiata sul tavolino del sedile anteriore durante il volo di un aereo, a seguito dei quali un passeggero subisca ustioni.

1 Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) GU 2001, L 194, pag. 38.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 26 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218306&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0125)

Tutela dei consumatori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de Primera Instancia de Barcelona* (Spagna) il 16 febbraio 2018 – *Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia S.A.* (Causa C-125/18)

Questioni pregiudiziali:

Se l'indice IRPH (1) Cajas debba essere oggetto di supervisione giurisdizionale, nel senso che si debba verificare se esso risulti comprensibile per il consumatore, senza che a ciò risulti di ostacolo la circostanza che il medesimo sia disciplinato da disposizioni regolamentari e amministrative, in quanto detto indice non rientra fra i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (2), giacché non si tratta di una disposizione obbligatoria, ma l'inserimento di tale tasso di interesse variabile e remunerativo nel contratto da parte del professionista avviene su base facoltativa.

2.1 Se, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che non è stata trasposta nell'ordinamento [spagnolo], risulti contrario a quest'ultima, e in particolare al suo articolo 8, la circostanza che un organo giurisdizionale spagnolo invochi e applichi il detto articolo 4, paragrafo 2, laddove tale disposizione non è stata trasposta nell'ordinamento [nazionale] per volontà del legislatore, il quale ha perseguito un livello di protezione integrale relativamente a tutte le clausole che il professionista possa inserire in un contratto stipulato con i consumatori, comprese quelle vertenti sull'oggetto principale del contratto, anche qualora fossero formulate in modo chiaro e comprensibile.

2.2 In ogni caso, se sia necessario fornire informazioni o pubblicità sui seguenti fatti o dati, o su alcuni di essi, ai fini della comprensione della clausola essenziale, nello specifico dell'IRPH:

(i) spiegare come si configurava il tasso di riferimento, ossia informare che il detto indice comprende le commissioni e le altre spese dell'interesse nominale; che si tratta di una media semplice e non ponderata; che il professionista doveva sapere e indicare che avrebbe dovuto applicare un differenziale negativo e che i dati forniti non sono accessibili al pubblico, come invece accade per l'altro tasso abitualmente utilizzato, l'euribor;

(ii) illustrare l'andamento del tasso in discussione nel passato e come potrebbe presentarsi in futuro, trasmettendo informazioni e mostrando grafici che spieghino al consumatore in maniera chiara e comprensibile l'andamento di tale tasso specifico in rapporto all'euribor, che costituisce il tasso abituale dei mutui con garanzia ipotecaria.

2.3 Poiché la CGUE ha statuito che è compito del giudice del rinvio esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali e trarne tutte le conseguenze in conformità del diritto nazionale, si chiede alla Corte se la mancanza d'informazione riguardo a quanto suesposto non comporti la mancata comprensione della clausola, in quanto la stessa non sarebbe chiara per il consumatore medio, [ai sensi dell']articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, o se l'omissione della suddetta informazione implichi una condotta sleale del professionista e, pertanto, il consumatore, qualora fosse stato informato adeguatamente, non avrebbe accettato l'applicazione dell'IRPH come indice di riferimento per il suo mutuo.

Se venisse dichiarata la nullità dell'IRPH cajas, quale delle due conseguenze di seguito indicate, in mancanza di un accordo tra le parti o nel caso in cui questo risultasse più dannoso per il consumatore, sarebbe conforme agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

3.1 procedere all'integrazione del contratto, applicando un indice sostitutivo abituale, l'euribor, trattandosi di un contratto essenzialmente vincolato a un interesse proficuo per l'organismo [che ha la qualità del] professionista;

3.2 interrompere l'applicazione degli interessi, rimanendo a carico del mutuatario o debitore unicamente l'obbligo di restituire il capitale ricevuto in prestito nei termini concordati.

(1) Indice di riferimento per i mutui ipotecari.

(2) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 10 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217553&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

Area Lavoro

Lavoro a tempo determinato

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid* (Spagna) il 13 febbraio 2018 — *Domingo Sánchez Ruíz / Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)* (Causa C-103/18)

Questioni pregiudiziali:

1) Se una situazione come quella oggetto della presente fattispecie (nella quale un datore di lavoro pubblico non rispetta i limiti temporali imposti dalla normativa e, pertanto, consente la successione di contratti a tempo determinato o che mantiene il carattere to a tempo determinato del contratto modificando il tipo di assunzione da occasionale a temporanea per copertura di posto o per sostituzione) possa configurarsi come un ricorso abusivo a successive assunzioni e, pertanto, considerarsi come una situazione di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (1).

2) Se quanto disposto dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui all'allegato alla direttiva 1999/70/[CE], in relazione al principio di efficacia, vada inteso nel senso che osta a norme processuali nazionali che richiedono al lavoratore a tempo determinato un comportamento attivo procedendo con ricorso amministrativo o ricorso giurisdizionale (avverso ciascuna delle successive assunzioni e cessazioni dalle funzioni) affinché — e soltanto in questo modo — possa essere tutelato dalla direttiva comunitaria e far valere i diritti che gli spettano ai sensi dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

3) Considerando che, nel settore pubblico e per la prestazione di servizi essenziali, l'esigenza di coprire posizioni vacanti, assenze per

malattia, ferie retribuite (...) è sostanzialmente «permanente», ed essendo necessario delimitare il concetto di «ragione obiettiva», che giustificerebbe l'assunzione a tempo determinato:

a) se può intendersi come contraria alla direttiva 1999/70/CE (clausola 5, 1 a) e, pertanto, non sussistere una ragione obiettiva, la situazione in cui in capo al lavoratore a tempo determinato vi siano, senza soluzione di continuità, successivi contratti temporanei per copertura di posto, lavorando tutti o quasi tutti i giorni dell'anno, con assunzioni/chiamate consecutive e successive, che si protraggono, con piena stabilità, nel corso degli anni, continuando a sussistere la ragione per [la] quale è stato chiamato.

b) Se deve intendersi che sussista un'esigenza permanente e non temporanea e, pertanto, non coperta come «ragione oggettiva» contenuta nella clausola 5 [paragrafo] 1, [lettera] a), sulla base tanto dei parametri descritti, vale a dire dell'esistenza di innumerevoli assunzioni e chiamate, che si protraggono per anni, quanto dell'esistenza di un vizio strutturale, vizio che si rispecchierebbe nella percentuale di personale temporaneo per copertura di posto nel settore di cui si tratti, [e/o nel] fatto che tali necessità vengano sempre e di norma coperte mediante lavoratori a tempo determinato, diventando [i medesimi] in modo stabile un elemento essenziale nella prestazione del servizio pubblico.

c) O se si possa ritenere che, sostanzialmente, ai fini della determinazione del limite consentito di temporaneità, occorra fare solo riferimento al dettato della norma che disciplina l'impiego di tali lavoratori a tempo determinato, ove dispone che potranno essere

assunti per motivi di necessità, di urgenza o per lo svolgimento di programmi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria [e che] in definitiva, affinché possa ritenersi che sussiste una ragione oggettiva, il loro impiego deve integrare tali requisiti di eccezionalità, che verrebbero meno, venendo pertanto in essere un abuso, laddove il loro impiego cessi di essere puntuale, occasionale o circostanziale.

4) Se sia compatibile con l'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ritenere che costituisca ragione oggettiva per l'assunzione e rinnovazione successiva dei contratti degli addetti informatici con inquadramento di ruolo temporaneo, motivi di necessità, di urgenza [o] lo svolgimento di programmi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, quando detti dipendenti pubblici svolgono in modo permanente e stabile funzioni ordinarie proprie dei dipendenti con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato, senza che l'Amministrazione datrice di lavoro stabilisca limiti massimi rispetto a tali assunzioni, né adempia agli obblighi giuridici per coprire dette posizioni e dette necessità con personale di ruolo a tempo indeterminato, né venga stabilita alcuna misura equivalente per prevenire ed evitare l'abuso rispetto alla relazione temporanea successiva, prolungando i servizi prestati dai dipendenti informatici con inquadramento di ruolo temporaneo per periodi di tempo, nel presente caso, pari a 17 anni di servizio continuo.

5) Se quanto disposto nell'accordo quadro sul lavoro a tempo indeterminato, di cui all'allegato della direttiva 1999/70/CE] e l'interpretazione della medesima da parte della CGUE siano compatibili con la giurisprudenza del Tribunal Supremo poiché stabilisce, senza far riferimento a parametri ulteriori, l'esistenza di una ragione oggettiva nell'osservanza della causa di assunzione, nello stesso limite temporale della medesima, o determina l'impossibilità di un termine di paragone con il funzionario di ruolo, richiamando il diverso regime giuridico, il sistema d'accesso o la permanenza stessa in servizio dei funzionari di ruolo rispetto alla temporaneità dei dipendenti reclutati per copertura di posto.

6) Laddove il giudice nazionale constata abuso nella successione di contratti del dipendente pubblico con inquadramento di ruolo temporaneo per la copertura di un posto nel SERMAS [Servicio Madrileño de la Salud], per far fronte a esigenze di tipo permanente e strutturale nell'ambito della prestazione di servizi da parte dei dipendenti con inquadramento di ruolo a tempo indeterminato, considerando che non vi è alcuna misura efficace nell'ordinamento giuridico interno per sanzionare tale abuso e rimuovere le conseguenze della violazione della norma comunitaria, se la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE va interpretata nel senso dell'obbligo in capo al giudice nazionale di adottare misure efficaci e dissuasive che garantiscano l'effetto utile dell'accordo quadro e, pertanto, di sanzionare detto abuso e rimuovere le conseguenze della violazione della menzionata disposizione europea, non applicando la norma interna che a ciò osti.

Qualora la risposta sia positiva, e secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 41 della propria sentenza del 14 settembre 2016, cause C-184/15 e C/197/15 (2):

Se sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70/CE, come misura per prevenire e sanzionare l'abuso nel rapporto a tempo determinato successivo ed eliminare la conseguenza della violazione del diritto comunitario, la conversione della relazione con inquadramento di ruolo temporaneo per copertura di posto/occasionale/di sostituzione, in una relazione con inquadramento di ruolo stabile, sia con denominazione di dipendente pubblico permanente a tempo indeterminato che meramente a tempo indeterminato [c.d. «indefinido»], con la medesima stabilità nell'impiego dei dipendenti con inquadramento di ruolo a tempo indeterminato paragonabili.

7) Nel caso di abuso nella relazione temporanea successiva, se possa ritenersi che la conversione della relazione con inquadramento di ruolo temporaneo per copertura di posto in una relazione meramente a tempo indeterminato o permanente a tempo indeterminato rispetti gli obiettivi della direttiva

1999/70/CE e il relativo accordo quadro, soltanto quando il dipendente con inquadramento di ruolo temporaneo vittima dell'abuso gode delle stesse e identiche condizioni lavorative del personale con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato (in materia di previdenza sociale, promozione professionale, copertura di posizioni vacanti, formazione professionale, aspettative, situazioni amministrative, licenze e permessi, diritti passivi e cessazione dalle funzioni nei posti di lavoro, nonché partecipazione ai concorsi convocati per la copertura di posizioni vacanti e promozione professionale) secondo i principi di permanenza e inamovibilità, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, secondo un regime di uguaglianza rispetto al personale informatico con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato.

8) Se il diritto comunitario impone di riesaminare le sentenze/gli atti amministrativi definitivi nelle circostanze che vengono descritte, quando ricorrono le quattro condizioni richieste nel caso *Kühne & Heitz NV* (sentenza C-453/00, del 13 gennaio 2004) (3): 1) Ai sensi del diritto nazionale spagnolo, l'Amministrazione e i tribunali dispongono della possibilità del riesame, ma con le limitazioni citate che lo rendono estremamente arduo o impossibile [;] 2) Le decisioni controverse sono divenute definitive in seguito a una sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultima/unica istanza; 3) Tale sentenza è basata su un'interpretazione del diritto comunitario non conforme alla

giurisprudenza della CGUE ed è stata adottata senza che la CGUE fosse previamente adita a titolo pregiudiziale; e [4]) L'interessato si è rivolto all'organo amministrativo immediatamente dopo essere stato informato di tale giurisprudenza.

9) Se i giudici nazionali, in qualità di giudici europei che devono garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione negli Stati membri, possano e debbano pretendere un comportamento dell'autorità amministrativa interna degli Stati membri, e condannarla, affinché — nell'ambito delle rispettive competenze — adotti le opportune disposizioni al fine di rimuovere le norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione, in generale, e con la direttiva 1999/70/CE e il suo accordo quadro, in particolare?

(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 17, pag. 43).

(2) Sentenza del 14 settembre 2016, *Martínez Andrés y Castrejana López* (C-184/15 y C-197/15, EU:C:2016:680).

(3) Sentenza del 13 gennaio 2004, *Kühne & Heitz* (C-453/00, EU:C:2004:17).

Conclusioni: giovedì 17 ottobre 2019

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Szegedi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Ungheria) l'8 gennaio 2018 – *Sole-Mizso Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága* (Causa C-13/18)

Questioni pregiudiziali:

Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario, a quelle della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, la «direttiva IVA») (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183), e ai principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza una prassi di uno Stato membro in forza della quale, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l'autorità tributaria nazionale non abbia commesso una violazione (omissione) —ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, l'«IVA») (...) dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi— in quanto, all'epoca della decisione dell'autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in seguito l'incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito.

Se sia conforme al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183) e ai principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, una prassi di uno Stato membro che, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, distingue a seconda che l'autorità tributaria

nazionale non abbia rimborsato l'imposta nell'osservanza delle disposizioni nazionali allora vigenti — risultate contrarie al diritto comunitario — oppure se ciò sia avvenuto in violazione delle medesime, e che, per quanto attiene all'entità del tasso degli interessi maturati sull'IVA il cui rimborso non ha potuto essere chiesto entro un termine ragionevole a motivo di un presupposto di diritto nazionale dichiarato contrario al diritto dell'Unione dalla Corte di giustizia, indica due periodi distinti, di modo che,

– nel primo periodo, i soggetti passivi hanno il diritto di percepire l'interesse di mora soltanto al tasso di base applicato dalla Banca centrale, tenuto presente che, essendo in quel momento ancora in vigore la normativa ungherese contraria al diritto comunitario, le autorità tributarie ungheresi non hanno agito illegittimamente non autorizzando il pagamento, entro un termine ragionevole, dell'IVA indicata nelle fatture, mentre

– nel secondo periodo, dev'essere corrisposto un interesse pari al doppio del tasso di base applicato dalla Banca centrale — applicabile in caso di mora nell'ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi— solo per il pagamento tardivo degli interessi di mora dovuti sul primo periodo.

Se l'articolo 183 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che il principio di equivalenza osta a una prassi di uno Stato membro in forza della quale l'autorità tributaria paga sull'IVA non rimborsata soltanto l'interesse corrispondente al tasso di base (semplice) della Banca centrale in caso di violazione del diritto dell'Unione, mentre, in caso di violazione del diritto nazionale, detta

autorità paga un interesse pari al doppio di tale tasso.

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate l'11 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217635&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

Società

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal de première instance francophone de Bruxelles* (Belgio) il 13 giugno 2018 – *Brussels Securities SA / Stato belga* (Causa C-389/18)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 4 della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (sostituita, a decorrere dal 18 gennaio 2012, dalla direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi), in combinato disposto con le altre fonti del diritto comunitario,

debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, quali il Code des impôts sur les revenus 1992 (Codice delle imposte sui redditi 1992) ed il Regio decreto di attuazione del Codice delle imposte sui redditi 1992, nel testo applicabile all'esercizio fiscale 2011,

nei quali il legislatore ha optato per un regime di esenzione (astensione dal sottoporre a tassazione gli utili distribuiti ricevuti da una società madre in quanto facente parte del gruppo societario della società figlia) consistente, in un primo tempo, nell'includere il dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre, e, in un secondo tempo, nel detrarre il dividendo medesimo da tale base imponibile in

proporzione del 95% a titolo di redditi definitivamente tassati,

per effetto dell'applicazione combinata, ai fini della determinazione della base di calcolo dell'imposta sulle società della società madre, di detto regime belga di detrazione dei redditi definitivamente tassati con (1) le norme riguardanti un'altra detrazione costituente un vantaggio fiscale previsto da tale normativa (la detrazione per capitale a rischio), (2) il diritto di detrarre il saldo delle perdite precedenti recuperabili, (3) il diritto di riportare agli esercizi fiscali successivi, laddove per un esercizio fiscale il loro importo sia superiore a quello degli utili imponibili, l'imputazione dei redditi definitivamente tassati eccedenti, della detrazione per capitale a rischio e del saldo delle perdite precedenti recuperabili, e (4) l'ordine di imputazione che prevede, durante tali esercizi fiscali successivi, che l'imputazione debba avvenire, fino a esaurimento dell'utile imponibile, innanzitutto sui redditi definitivamente tassati riportati, poi sulla detrazione per capitale a rischio riportata (il cui riporto è limitato ai «sette esercizi fiscali successivi»), poi sul saldo delle perdite anteriori recuperabili,

che implichi la riduzione, fino a concorrenza di tutti o parte dei dividendi percepiti dalla società figlia, delle perdite che la società madre avrebbe potuto detrarre qualora i dividendi fossero stati puramente e semplicemente esclusi dagli utili dell'esercizio fiscale di loro realizzazione (con l'effetto di ridurre il risultato imponibile di tale esercizio fiscale e aumentare, nella specie, le perdite fiscali riportabili) invece di essere mantenuti in questi utili e di essere pertanto oggetto di norme di esenzione e di riporto dell'importo esentato in caso di insufficienza degli utili,

vale a dire la riduzione del saldo delle perdite anteriori recuperabili della società madre, che possono insorgere durante gli esercizi fiscali successivi a un esercizio fiscale per il quale i redditi definitivamente tassati, la detrazione per capitale a rischio e il saldo delle perdite precedenti recuperabili eccedono l'importo degli utili imponibili.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 5 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217494&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1453670#ctx1>

Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 3 agosto 2018 – *Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Palermo* (Causa C-513/18)

Questioni pregiudiziali:

Se l'art. 7 della direttiva n° 2003/96/CE (1) deve essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito di applicazione tutte le imprese ed i soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore del trasporto di persone con autobus, ivi compreso il noleggio autobus con conducente e se tale disposizione osta alla normativa interna di attuazione della direttiva, nella parte in cui non include fra i soggetti che utilizzano gasolio

per uso commerciale anche gli esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente.

Se la discrezionalità riconosciuta agli Stati, alla quale fa riferimento il par. 2 dell'art. 7 direttiva n° 2003/96/CE («Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1° gennaio 2003») rende non immediatamente efficace e incondizionata la previsione che ingloba nel gasolio per uso commerciale quello destinato al “trasporto occasionale di persone”.

Se l'art. 7 della direttiva n° 2003/96/CE, dal punto di vista del suo contenuto sia, da un lato, sufficientemente preciso e, dall'altro, incondizionato da poter essere fatto valere direttamente da un singolo nei confronti delle autorità dello Stato membro in causa.

(1) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

Area Penale

Traffico illecito di stupefacenti

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Rejonowy w Stupsku* (Polonia) l'11 ottobre 2018 - *Procedimento penale a carico di JI* (Causa C-634/18)

Questioni pregiudiziali:

1) Se una norma del diritto dell'Unione, come quella prevista dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (1), possa essere interpretata nel senso che essa non osta a che la nozione di «ingente quantitativo di stupefacenti» sia interpretata caso per caso dal giudice nazionale secondo la sua valutazione discrezionale e che una siffatta valutazione non richieda l'applicazione di alcun criterio oggettivo e, in particolare, non richieda che venga accertato che l'autore del reato detenesse gli stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione quadro, vale a dire la produzione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la mediazione, la consegna a qualsiasi condizione.

2) Se gli strumenti di tutela giurisdizionale finalizzati a garantire l'efficacia e l'efficienza delle norme del diritto dell'Unione contenute nella decisione quadro 2004/757/GAI e, in particolare, nella norma dettata dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione quadro, siano sufficienti a garantire ai cittadini polacchi un'efficace tutela derivante dalle disposizioni del diritto dell'Unione

riguardanti la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, posto che la legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza non contiene una formulazione precisa della nozione di ingente quantitativo di stupefacenti, lasciando tale nozione all'interpretazione dei collegi giudicanti che decidono i singoli casi nell'ambito del cosiddetto potere discrezionale del giudice.

3) Se la norma del diritto interno di cui all'articolo 62, comma 2, della *ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii* (legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza) sia compatibile con il diritto dell'Unione ed in particolare [con la norma] dettata dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI e, in caso di risposta affermativa, se l'interpretazione della nozione di ingente quantitativo di sostanze psicotrope e stupefacenti, adottata dai tribunali nazionali polacchi, non contrasti con la norma del diritto dell'Unione in base alla quale è assoggettato ad una responsabilità penale più grave colui che commette il reato di detenzione di grandi quantitativi di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI.

4) Se l'articolo 62, comma 2 della *ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii* (legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza), che prevede una responsabilità penale più grave per la detenzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in quantitativi ingenti, così come tale ultima nozione viene intesa dai giudici nazionali polacchi, non contrasti con il principio di uguaglianza e non discriminazione (articolo 14 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo, articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE).

Trattazione orale: mercoledì 2 ottobre 2019

Indice *cronologico* delle decisioni

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 2 maggio 2019, C-265/18, *Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro Akevilė Jarmuškienė*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 2 maggio 2019, C-225/18, *Grupa Lotos S.A. Contro Minister Finansów*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 maggio 2019, C-598/17, *A-Fonds contro Inspecteur van de Belastingdienst*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 2 maggio 2019, C-224/18, *Budimex S.A. Contro Minister Finansów*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 maggio 2019, C-133/18, *Sea Chefs Cruise Services GmbH contro Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 maggio 2019, C-694/17, *Pillar Securitisation Sàrl contro Hildur Arnadóttir*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 maggio 2019, C-431/17, *Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil contro Dikigorikos Syllogos Athinon*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 8 maggio 2019, C-194/18, *Jadran Dodič contro Banka Koper, Alta Invest*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-127/18, *A-PACK CZ s. r. o. contro Odvolací finanční ředitelství*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-24/17, *Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contro Repubblica d'Austria*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-25/18, *Brian Andrew Kerr contro Pavlo Postnov, Natalia Postnova*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-396/17, *Martin Leitner contro Landespolizeidirektion Tirol*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-486/18, *RE contro Praxair MRC SAS*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-494/17, *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR contro Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-568/17, *Staatssecretaris van Financiën contro L.W. Geelen*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 maggio 2019, C-712/17, *EN.SA. Srl contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 8 maggio 2019, C-566/17, *Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach contro Szef Krajowej Administracji Skarbowej*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 8 maggio 2019, C-230/18, *PI contro Landespolizeidirektion Tirol*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 maggio 2019, C-161/18, *Violeta Villar Láiz contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 maggio 2019, C-631/17, *SF contro Inspecteur van de Belastingdienst*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, C-55/18, *Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Deutsche Bank SAE, con l'intervento di: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, *M contro Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17) contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 15 maggio 2019, C-235/18, *Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 15 maggio 2019, C-306/18, *KORADO a.s. Contro Generální ředitelství cel*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 maggio 2019, C-677/17, *M. Çoban contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 15 maggio 2019, C-706/17, *AB Achema, AB Orlen Lietuva, AB Lifosa contro Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 16 maggio 2019, C-138/18, *Skatteministeriet contro Estron A/S*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 maggio 2019, C-509/17, *Christa Plessers contro Prefaco NV, Belgische Staat*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 22 maggio 2019, C-226/18, *Krohn & Schröder GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 maggio 2019, C-52/18, *Christian Füllä contro Toolport GmbH*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 maggio 2019, C-658/17, *WB*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 23 maggio 2019, C-720/17, *Mohammed Bilali contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 27 maggio 2019, C-509/18, *riguardante l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di PF*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 27 maggio 2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, *procedimenti relativi all'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi nei confronti di OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU)*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2019, Causa C-142/18, *Stadt Wuppertal contro Maria Elisabeth Bauer (C-569/16) e Skype Communications Sàrl contro Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2019, C-38/17, *GT contro HS*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, C-33/18, *V contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Securex Integrity ASBL*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, C-361/18, *Ágnes Weil contro Géza Gulácsi*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019, C-628/17, *Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów contro Orange Polska S.A.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019, C-705/17, *Patent- och registreringsverket contro Mats Hansson*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2019, C-185/18, *Oro Efectivo SL contro Diputación Foral de Bizkaia*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019, C-317/18, *Cátia Correia Moreira contro Município de Portimão*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2019, C-646/17, *Gianluca Moro*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 giugno 2019, C-664/17, *Ellinika Nafpigeia AE contro Panagiotis Anagnostopoulos e altri*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, C-608/17, *Skatteverket contro Holmen AB*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019, C-404/18, *Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, contro WTB Retail BVBA*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019, C-537/17, *Daniel Adam Popławski*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 giugno 2019, C-407/18, *Aleš Kubar, Jožef Kubar contro Addiko Bank d.d.*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2019, C-518/18, *RD contro SC*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019, C-273/18, *SLA Kuršu zeme contro Valsts ieņēmumu dienests*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019, C-163/18, *HQ e altri contro Aegean Airlines SA*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019, C-649/17, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Amazon EU Sàrl*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019, C-40/17, *Fashion ID GmbH & Co.KG contro Verbraucherzentrale NRW eV*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019, C-469/17, *Funke Medien NRW GmbH contro Bundesrepublik Deutschland*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2019, C-38/18, *Massimo Gambino e Shpetim Hyka contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e a.*